

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2934-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 10 marzo 2021 (v. stampato Senato n. 2077)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

(SPADAFORA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 marzo 2021*

(Relatore: **FUSACCHIA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato). La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 17 marzo 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2934.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2934 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 4 articoli, per un totale di 13 commi, non è stato modificato nel corso dell'esame al Senato; esso appare riconducibile alla finalità di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dal decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che 2 dei 13 commi prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di tre decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare il comma 2 dell'articolo 1 prevede il trasferimento di personale della società Sport e salute Spa, già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, al CONI con « qualifica » corrispondente a quella attuale; il successivo comma 3 fa riferimento alle « qualifiche funzionali » e il comma 4 alle « qualifiche professionali »; al riguardo si segnala che la legislazione vigente (si veda in particolare l'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) fa piuttosto riferimento alle aree funzionali e, nell'ambito di esse, ai profili professionali; inoltre andrebbe chiarito il riferimento alla data del 2 giugno 2002, poiché il trasferimento di personale verso la società CONI Servizi Spa (alla quale è poi subentrata la società Sport e salute Spa) è avvenuto a partire dall'8 luglio 2002; sempre il comma 2 prevede per il personale interessato un diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute Spa, da esercitarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; tuttavia il comma 4 prevede che la tabella di corrispondenza del personale della Sport e salute Spa oggetto di trasferimento sia adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (non risulta al momento adottata); potrebbe quindi verificarsi il caso che il personale interessato all'eventuale esercizio dell'opzione non abbia contezza delle qualifiche di destinazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2934, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

evidenziato come il decreto-legge in esame sia stato adottato, secondo quanto enunciato nella premessa, avendo ravvisato la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del CONI, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi olimpici, che inizieranno a Tokyo il 23 luglio 2021;

evidenziato, con riferimento alla previsione dell'articolo 1, comma 2, che stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per l'esercizio, da parte del personale ivi indicato, del diritto di opzione per restare alle dipendenze della società Sport e salute Spa, come il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previsto dall'articolo 1, comma 4, per l'adozione della tabella di corrispondenza sia decorso senza che il relativo provvedimento sia stato adottato, e come pertanto, in assenza della tabella di corrispondenza, i soggetti interessati all'eventuale esercizio dell'opzione potrebbero non avere piena contezza delle qualifiche di destinazione alla base del trasferimento;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie « ordinamento sportivo », rimessa, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, e « ordinamento degli enti pubblici nazionali », rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la congruità del termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previsto dall'articolo 1, comma 2, per l'esercizio da parte del personale ivi indicato del diritto di opzione per restare alle dipendenze della società Sport e salute Spa, atteso che il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previsto dall'articolo 1, comma 4, per l'adozione della tabella di corrispondenza è decorso senza che il relativo provvedimento sia stato adottato.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2934, di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), approvato, senza modificazioni, dal Senato della Repubblica;

considerato che il provvedimento è volto ad assicurare la piena operatività del CONI, nonché la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, attraverso la ricostituzione della sua pianta organica e l'assegnazione di beni strumentali necessari all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

rilevato che l'articolo 1 assegna al CONI una dotazione organica di 165 unità di personale, composta dal personale della società Sport e salute Spa, attualmente in servizio presso il CONI in regime di avvalimento, trasferito nel ruolo del CONI e da personale assunto attraverso apposite procedure concorsuali;

osservato, in particolare, che il richiamato articolo 1 prevede il trasferimento nel ruolo del CONI del personale della Sport e Salute Spa già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002, che presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, con la conservazione del trattamento economico in godimento, se più favorevole, fermo restando per tale personale il diritto di optare per restare alle dipendenze della società Sport e salute Spa;

rilevato altresì che nelle procedure concorsuali da realizzare per il completamento della pianta organica è prevista la riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e salute Spa che, alla data di entrata in vigore del decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non fosse dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002;

considerato che l'articolo 2 dispone, tra l'altro, la rimodulazione delle risorse finanziarie attribuite al CONI e l'attribuzione dei beni strumentali necessari all'esercizio delle sue funzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0133740